

STATUTO DEL SEMINARIO PERMANENTE LUIGI VERONELLI

ART.1 COSTITUZIONE

È costituita, in forma di Ente del Terzo Settore, un'associazione senza scopo di lucro denominata
"Seminario Permanente Luigi Veronelli".

A seguito dell'iscrizione nel *Registro Unico Nazionale del Terzo Settore*, la denominazione dell'associazione si intenderà integrata con «Ente del Terzo Settore» o «ETS», e pertanto integrata in "Seminario Permanente Luigi Veronelli - ETS".

L'associazione è un Ente del Terzo Settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017.

L'associazione è apartitica e apolitica.

L'ordinamento dell'ente si ispira a principi di libertà, democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

In conseguenza dell'iscrizione al *Registro Unico Nazionale del Terzo Settore*, l'associazione dovrà indicare gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

ART.2 SEDE

L'associazione ha sede in Bergamo e potrà istituire sedi secondarie, filiali o succursali, qualora lo ritenga opportuno, ai fini di una migliore organizzazione dell'attività sul territorio. Il trasferimento della sede legale nell'ambito del Comune di Bergamo non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART.3 OGGETTO E SCOPO

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione è una libera istituzione che, senza fini di lucro e con la prevalente azione diretta, personale e gratuita dei propri associati (salvo il rimborso delle spese sostenute), intende svolgere attività di utilità sociale a favore di associati e di terzi.

L'associazione sostiene le produzioni agroalimentari di qualità e le relative filiere perseguendo la condivisione del sapere e la valorizzazione del patrimonio culturale di cui sono portatrici. Si propone, perciò, di realizzare iniziative di studio, formazione, divulgazione, informazione e assistenza atte a incrementare l'eticità ambientale e sociale, al miglioramento delle caratteristiche organolettiche, al pieno riconoscimento culturale e all'affermazione commerciale dei vini, dei distillati, delle bevande e degli alimenti, con particolare attenzione all'olio di oliva.

L'associazione intende, altresì, svolgere opera di approfondimento, formazione e condivisione in merito agli aspetti storici, artistici, letterari, giornalistici, normativi e organizzativi riguardanti la vite, il vino e i prodotti sopra elencati.

L'associazione opera sull'intero territorio nazionale.

ART.4 ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs. 117/2017 comma 1, lettere:

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

Per realizzare tali obiettivi - entro i limiti delle risorse umane e finanziarie disponibili, contando in particolare sull'apporto dell'esperienza degli associati - si propone tra l'altro di:

- promuovere ricerche scientifiche e culturali e partecipare a programmi di ricerca;
- organizzare corsi, seminari e tavole rotonde;
- istituire, gestire e rendere consultabili biblioteche, emeroteche, cantine e banche dati;
- promuovere la divulgazione del materiale prodotto o raccolto anche attraverso monografie, bollettini periodici, pubblicazioni, filmati e altri mezzi di comunicazione;
- conferire premi e riconoscimenti ad enti e personalità che abbiano acquisito particolari benemerienze nell'opera di valorizzazione della cultura gastronomica ed elargire borse di studio.

ART.5 ATTIVITÀ DIVERSE

L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi e la cui individuazione potrà essere successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART.4 ASSOCIATI: DIRITTI E DOVERI

Il numero di associati è illimitato, non sono ammesse limitazioni o discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.

Possono essere ammessi a far parte dell'associazione tutti coloro che (persone fisiche, persone giuridiche o enti non personificati, o enti del terzo settore nei limiti di legge ove stabiliti), interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali, ne facciano richiesta e ne accettino le finalità e lo Statuto, gli eventuali Regolamenti, le attività e il metodo.

Tutti gli associati hanno uguali diritti e pari doveri, in particolare diritto di voto, e possono rivestire cariche associative. Usufruiscono di tutti i servizi dell'associazione, hanno diritto di accedere e conoscere tutti i programmi dell'associazione con cui la stessa intende attuare gli scopi sociali, possono consultare, previa richiesta al Consiglio Direttivo, gli atti e i registri dell'associazione, nonché i libri sociali.

Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita delibera dell'istituzione interessata.

Gli associati partecipano alla vita associativa, perseguendo gli scopi dell'associazione e favorendone lo sviluppo e la crescita.

Concorrono alla gestione dell'associazione direttamente, rivestendo le cariche associative, o indirettamente, partecipando all'elezione delle cariche associative.

L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio, escludendo ogni forma di discriminazione. Fermo il principio di uguaglianza, gli associati vengono convenzionalmente suddivisi in tre categorie:

- Soci ordinari: sono coloro che partecipano alle iniziative dell'associazione e le sostengono moralmente e finanziariamente con il versamento di quote annuali, la cui misura è determinata dal Consiglio Direttivo;
- Soci sostenitori: sono coloro che partecipano alle iniziative dell'associazione e le sostengono moralmente e finanziariamente e che versano una quota associativa superiore a quella dei soci ordinari, la cui misura è determinata dal Consiglio Direttivo;
- Soci onorari: sono coloro che, con il loro lavoro o notorietà, elevano l'immagine e la qualità del vino e degli alimenti; sono nominati dal Consiglio Direttivo e non versano alcuna quota associativa.

Gli associati hanno il dovere di rispettare le norme del presente statuto e di osservare un comportamento conforme alle finalità dell'associazione.

Devono svolgere le attività preventivamente concordate e finalizzate all'attuazione di un particolare programma.

Ciascun associato ha diritto:

- a) di partecipare alle assemblee, di esprimere il proprio voto in assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- b) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- c) di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- d) di conoscere l'ordine del giorno delle assemblee;
- e) di recedere in qualsiasi momento.

Ciascun associato ha il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e, quanto deliberato dagli organi sociali;
- b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali e con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
- c) versare ogni anno la quota associativa secondo l'importo e nei termini stabiliti dall'Organo competente.

Gli associati possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.

Tutti gli associati che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.

L'associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

ART.5 AMMISSIONE, ESCLUSIONE E RECESSO

L'ammissione del nuovo associato è disposta dal Consiglio Direttivo.

Coloro che desiderano divenire Soci Ordinari o Sostenitori sono tenuti a presentare una richiesta scritta al Consiglio Direttivo, precisando i propri dati anagrafici e la disponibilità a osservare il presente statuto, impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'associazione. L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta (60) giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.

Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera, condizioni sociali o personali, può essere addotto a base del rifiuto della richiesta di adesione all'organizzazione.

Al Consiglio Direttivo compete di esaminare la richiesta di ammissione e decidere in merito dell'accoglimento della stessa, con l'obbligo di precisare, nella comunicazione da farsi all'interessato, il motivo dell'eventuale rifiuto.

Avverso al diniego motivato di iscrizione all'associazione espresso dal Consiglio Direttivo, il richiedente può ricorrere entro sessanta (60) giorni al Collegio dei Garanti, se nominato, o all'Assemblea degli Associati, che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

I nuovi soci ammessi sono tenuti a versare la quota d'iscrizione nei tempi e modi stabiliti dal Consiglio Direttivo. Nel caso in cui non venga adempiuto tale obbligo, entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione del Consiglio Direttivo inerente all'accettazione della richiesta, la stessa s'intenderà come non avvenuta.

Entro il mese di ottobre di ogni anno, il Consiglio Direttivo è tenuto a determinare anche la quota associativa annuale degli altri associati, nonché a precisare i servizi da rendersi agli associati nei limiti della quota annuale.

La qualità di associato si perde per decesso, esclusione e recesso e, comunque, la quota associativa non è trasmissibile per atto tra vivi, a qualunque titolo. Anche in caso di morte la quota associativa è intrasmissibile agli eredi.

L'associato non in regola nel pagamento di almeno due annualità associative, salvo giustificato motivo, può essere escluso dall'associazione.

Può altresì essere escluso dall'associazione l'associato che, per il suo comportamento, si renda indegno di farne parte, o allorché si manifesti un conflitto di interessi con gli scopi associativi o contravvenga ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli Organi Sociali.

L'esclusione dell'associato è deliberata dal Consiglio Direttivo che provvede a darne comunicazione all'interessato.

Ogni associato può ricorrere, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, contro il provvedimento al Collegio dei Garanti, se nominato, o in mancanza all'Assemblea degli Associati mediante raccomandata o pec inviata al Presidente dell'associazione, che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

L'Assemblea od il Collegio dei Garanti, se nominato, delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Ogni associato può recedere dall'associazione in qualunque momento e senza oneri, fermo restando l'espletamento degli incarichi presi e degli obblighi assunti nei confronti dell'associazione, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso diviene effettivo nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione. In particolare, l'associato che non abbia comunicato tramite lettera raccomandata o pec entro il 31 dicembre la volontà di recedere dall'associazione, sarà tenuto al versamento della quota associativa anche per l'anno successivo, salva diversa decisione del Consiglio Direttivo.

In nessun caso l'associato che recede ha diritto alla restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione.

Ciascun associato maggiore di età ha diritto di voto. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'associazione.

Ogni socio, ai sensi dell'art. 15 co. 3 del D.Lgs. 117/2017, ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta motivata all'organo competente con preavviso di 15 giorni.

ART.6 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Tutte le cariche associative sono elettive. Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Inoltre, possono essere costituiti i seguenti organi di controllo e di garanzia, oltre che essere attribuite le seguenti funzioni all'interno degli organi:

- il Collegio dei Garanti;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- l'Organo di Controllo e/o il Revisore Legale, nei casi previsti dalla legge;
- il Segretario e il Tesoriere, all'interno del Consiglio Direttivo.

Infine, possono esser nominati anche:

- un Presidente Onorario;
- un Direttore;
- dei Comitati di Studio;

i quali, pur non essendo organi in senso stretto, contribuiscono con la propria opera, al raggiungimento degli scopi sociali.

Fatta eccezione per l'Organo di Controllo, il Revisore Legale, qualora nominati, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

ART.7 ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.

L'Assemblea è l'Organo sovrano dell'associazione ed è costituita dagli associati che, in regola con il pagamento della quota associativa, risultino iscritti nell'apposito registro.

Ogni associato ha diritto a un voto e può rappresentare per delega scritta non più di tre associati.

L'Assemblea rappresenta uno dei momenti fondamentali della partecipazione dell'associato alla vita associativa e in particolare all'organizzazione e alla programmazione della vita associativa, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione nonché momento di confronto in cui il singolo associato può presentare le proprie osservazioni e le proprie idee agli altri associati.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- delibera sui principi e sugli indirizzi generali dell'associazione, avendo il compito di individuare le linee guida e conseguentemente esprimere le proprie valutazioni e suggerimenti circa l'operato del Consiglio Direttivo;
- discute ed approva il programma e la relazione annuale del Consiglio Direttivo;
- approva i bilanci consuntivo e preventivo, ed altri eventuali documenti correlati previsti dalle norme vigenti;
- approva eventuali regolamenti interni;
- eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo;
- eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- nomina le altre eventuali cariche sociali (il Collegio dei Garanti ed il Collegio dei Revisori dei Conti), nonché il Presidente Onorario e il Direttore ove previsti;
- deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, qualora non sia stato nominato il Collegio dei Garanti, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione o delibere di esclusione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea degli Associati adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- delibera le modifiche allo statuto e lo scioglimento dell'associazione;

- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

ART.8 CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea degli Associati è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione

L'Assemblea degli Associati è convocata mediante comunicazione inviata con lettera o a mezzo di telefax o a mezzo e-mail o tramite PEC a tutti gli associati almeno otto giorni prima della data fissata, deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea e può contenere anche l'indicazione di una seconda convocazione.

L'Assemblea degli Associati può essere convocata in luogo diverso dalla sede legale dell'associazione, purché nell'ambito del territorio italiano.

La convocazione può avvenire anche su richiesta motivata di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo degli associati: in tal caso l'avviso di convocazione dev'essere reso noto entro quindici (15) giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea dev'essere tenuta entro trenta (30) giorni dalla convocazione.

Della convocazione dell'Assemblea degli Associati può essere data notizia mediante idonea pubblicità aggiuntiva nei luoghi in cui gli associati possono averne conoscenza.

L'Assemblea degli Associati è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea è straordinaria quando è chiamata a deliberare le modifiche allo statuto e lo scioglimento dell'associazione od altre materie previste dallo statuto o dalle norme di legge. È ordinaria negli altri casi.

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, e in via straordinaria, su richiesta del Consiglio Direttivo o di almeno un decimo degli associati, quando sia necessario e per deliberare le modifiche da apportare allo statuto o lo scioglimento dell'associazione od altre materie previste dallo statuto o dalle norme di legge.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza in proprio o per delega di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati per delega scritta.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei votanti presenti o rappresentati per delega scritta.

Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza di almeno tre quarti (3/4) dei soci iscritti, in proprio o per delega, e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.

Di ogni Assemblea dev'essere redatto apposito verbale, firmato dal Presidente, da conservare nel Libro che raccoglie le decisioni dell'Assemblea degli Associati. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli associati.

ART.9 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo dell'associazione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel *Registro Unico Nazionale del Terzo Settore* o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque (5) membri eletti dall'Assemblea fra i propri associati. Fatta eccezione per i poteri spettanti all'Assemblea per legge o statuto, il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione e specificatamente:

- formula il programma e la relazione annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- nomina i comitati di studio e ne fissa i programmi;
- predispone annualmente il bilancio preventivo e consuntivo dell'associazione, sottoponendolo all'approvazione dell'Assemblea;
- propone eventuali regolamenti interni all'Assemblea;
- propone le modifiche allo statuto all'Assemblea;
- stabilisce l'entità delle quote associative a carico degli associati (ordinari e sostenitori);
- delibera in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- amministra, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- nomina il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non soci;
- ratifica, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza dell'Organo adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- accoglie o respinge le domande degli aspiranti soci;
- delibera in merito all'esclusione di soci;
- propone all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- delega compiti e funzioni ad uno o più componenti dell'Organo stesso;
- assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta, elegge al proprio interno a maggioranza semplice un Presidente e un Vicepresidente.

I consiglieri durano in carica due anni e possono essere rieletti dall'Assemblea degli Associati

I consiglieri svolgono la loro attività gratuitamente, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate.

Ai consiglieri vengono affidate specifiche mansioni e competenze per l'esercizio delle attività dell'associazione.

In caso di dimissioni, morte e decadenza di uno dei consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione, chiedendone la convalida alla prima riunione dell'Assemblea. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

I consiglieri che senza giustificato motivo non partecipano a tre sedute consecutive del consiglio decadono dalla carica.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti, mediante fax ovvero e-mail o PEC spediti di norma almeno 5 giorni prima della riunione, indicando gli specifici argomenti da trattare. In caso di particolare urgenza, il predetto termine può ridursi a giorni uno.

Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono risultare da apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario all'uopo nominato, da conservare nel Libro delle delibere del Consiglio Direttivo.

ART.10 PRESIDENTE, SEGRETARIO, DIRETTORE

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

Convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, sovrintende alle attività dell'associazione e cura l'esecuzione delle delibere degli organi sociali, assicurando lo svolgimento unitario e organico dell'attività dell'associazione.

Il Presidente ha facoltà di nominare all'interno del Consiglio Direttivo un Vicepresidente, qualora non eletto dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa; convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'associazione.

Il Presidente, in caso di urgenza, adotta i provvedimenti che ritiene opportuni di competenza del Consiglio Direttivo, riferendo allo stesso al fine della ratifica tempestivamente e in ogni caso nell'adunanza immediatamente successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

Di fronte agli soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vicepresidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

L'Assemblea può anche decidere di nominare un Presidente Onorario a cui competono solo funzioni di portavoce dell'associazione, escluso qualsiasi potere amministrativo e rappresentativo.

Il Segretario, se nominato, provvede alla stesura dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo in apposito libro, cura la tenuta degli atti e dei libri sociali garantendone libera visione all'associato che lo richiama, nei limiti di legge, tiene il protocollo della corrispondenza in arrivo e in partenza.

Su designazione del Consiglio Direttivo, l'Assemblea può anche nominare un Direttore, che ha il compito di coordinare i Comitati di Studio e di svolgere tutte le altre funzioni meramente operative che gli possono essere affidate, per il raggiungimento delle linee strategiche e degli obiettivi fissati dal Consiglio Direttivo.

Al Direttore può essere conferita anche la rappresentanza dell'associazione, nei limiti dei poteri e delle funzioni a lui conferite.

Il Direttore del Seminario Veronelli è tenuto a informare gli altri organi e in particolare il Consiglio Direttivo del proprio operato e, comunque, ha l'obbligo di rendicontazione periodica, attraverso la presentazione di un report trimestrale.

Il Direttore può essere anche lavoratore dipendente dell'associazione.

ART.11 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti, costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non associati e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti nel Libro dei Revisori Legali.

Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge al suo interno il proprio Presidente, dura in carica due anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il suo compito è quello di verificare la regolarità della gestione amministrativa, fiscale e contabile dell'associazione, controllando periodicamente la tenuta dei libri sociali. Agisce di propria iniziativa, oppure su richiesta dei componenti gli organi sociali, oppure su segnalazione di un aderente.

Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e ha il potere di richiamare il Consiglio Direttivo ai suoi obblighi qualora rilevi irregolarità di ordine contabile.

Redige la relazione annuale da allegare al bilancio e riferisce all'Assemblea con le relazioni scritte e trascritte dell'apposito Libro dei Revisori.

Al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge, l'Assemblea dovrà provvedere con la nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 117/2017 e, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, del Revisore Legale dei Conti o una società di revisione.

ART.12 COLLEGIO DEI GARANTI

L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti, costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non associati, tra persone autorevoli per pregio e qualità morali.

Il Collegio dei Garanti:

- ha il compito di esaminare le controversie tra associati, tra questi e l'organizzazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
- interviene in occasione di fatti o episodi che possono offuscare il buon nome dell'associazione;

- giudica irritualmente e secondo equità sulle questioni che non siano inderogabilmente riservate alla competenza della giustizia ordinaria ed il suo lodo è inappellabile.

Il collegio elegge al suo interno il proprio Presidente e i suoi membri, che durano in carica due anni, sono rieleggibili.

ART.13 COMITATI DI STUDIO

I Comitati di Studio vengono istituiti e nominati dal Consiglio Direttivo e sono composti da persone di provata conoscenza, capacità ed esperienza nel ramo di cui devono occuparsi.

Vengono coordinati da un Direttore dell'associazione e hanno il compito di formulare specifici programmi e iniziative e, dopo l'approvazione del Consiglio Direttivo, ne curano l'attuazione.

ART.14 PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell'associazione è costituito da beni mobili od immobili e fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- quote associative e contributi volontari degli associati;
- contributi di privati, dello Stato e dell'Unione Europea, di enti e di Istituzioni pubbliche e di organismi internazionali e, comunque, di coloro che partecipano alle varie attività ed iniziative promosse dall'associazione;
- altre sovvenzioni concesse dallo Stato e da enti pubblici e privati;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- eventuali proventi da attività diverse anche di carattere commerciale, artigianale o agricole, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e, comunque, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- interessi attivi ed altre rendite patrimoniali;
- entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2;
- altre entrate espressamente previste dalla legge;
- ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale, purché compatibile con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo e le operazioni sui conti saranno effettuate dalle persone designate dal Consiglio stesso su delega del Presidente.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.

ART.15 RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO E BILANCIO DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione chiude l'esercizio finanziario al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017 e può affidare tale compito a un consigliere, che assume la veste di Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo - entro il 31 gennaio di ogni anno - è tenuto a predisporre il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo annuali, che deve sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro i tre (3) mesi successivi. I bilanci, consuntivo e preventivo, sono controllati dal Collegio dei Revisori dei Conti o dall'eventuale Organo di Controllo o Revisore Legale dei Conti qualora nominati.

Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità all'art. 13 del D.Lgs. 117/2017 e sue successive modifiche.

Se prevista, la relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre, deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

Nei termini di legge, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del Consiglio Direttivo e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13 del D.Lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.

Al bilancio preventivo deve essere allegato il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.

L'associazione conserverà per almeno tre (3) anni, e comunque nei termini di legge, la documentazione relativa alle risorse economiche (con l'indicazione dei soggetti eroganti) derivanti da eredità, donazioni, legati, contributi, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché delle erogazioni liberali degli associati e di terzi.

ART.16 SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'associazione è disposto dall'Assemblea straordinaria, qualunque sia il numero dei presenti, con voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati iscritti.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del *Registro Unico Nazionale del Terzo Settore* di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio

residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla *Fondazione Italia Sociale* a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Nelle more di costituzione del Registro Unico in caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri, scegliendo preferibilmente tra soggetti iscritti ad Albi professionali, quindi delibera la destinazione del patrimonio ad enti o associazioni aventi finalità analoghe a quelle della presente associazione, a scelta dell'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

ART.17 MODIFICHE DELLO STATUTO

Le modifiche dello statuto sono disposte dall'Assemblea straordinaria e devono essere approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti (3/4) degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART.18 CONTROVERSIE

Tutte le eventuali controversie relative al rapporto associativo sono rimesse al Collegio dei Garanti, se nominato, con esclusione di ogni altra giurisdizione.

L'associazione o gli associati possono proporre ricorso al Collegio dei Garanti entro trenta (30) giorni dalla comunicazione o dalla conoscenza dell'atto che determina la controversia.

Il Collegio dei Garanti decide *ex bono et aequo*, con dispensa di ogni formalità e dopo aver sentito le parti interessate.

La decisione del Collegio dei Garanti è inappellabile e dev'essere comunicata alle parti interessate mediante lettera raccomandata non oltre venti (20) giorni dalla data in cui è stata adottata.

ART.19 NORME INTEGRATIVE

Questo statuto è approvato nel quadro dell'attività di adeguamento statutario ai sensi del d.lgs. 117/2017.

Le pattuizioni previste nel presente statuto che facciano riferimento alle norme dettate dal D.Lgs. 117/2017, decorreranno dalla data dall'entrata in vigore del titolo X e dall'iscrizione dell'Ente nel *Registro Unico Nazionale del Terzo Settore* o, comunque, dalla disposizione dei suoi effetti.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile in tema di associazioni e delle altre leggi speciali in materia nonché al D.Lgs. 117/2017.